

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 11/01/2017

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

Il nuovo regime di contabilità semplificata "per cassa" delle ditte individuali e società di persone (Snc e Sas) che non superano determinati ricavi

(non riguarda le società di capitali)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

La Finanziaria 2017 ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa per le impresa individuali e società di persone (non si applica quindi alle società di capitali, che sono obbligatoriamente in contabilità ordinaria) che non superano un determinato ammontare dei ricavi dell'anno precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata ed è di seguito riportato:

Attività	Limite ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi (*)	non superiori a € 400.000
Altre attività	non superiori a € 700.000

(*) Per individuare le attività di **prestazioni di servizi** va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell'art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), DPR n. 633/72.

Con riferimento al regime contabile **applicabile nel 2017**, quindi, è necessario verificare l'ammontare dei **ricavi maturati nel 2016** (dal 2018 si dovrà verificare, invece, l'ammontare dei ricavi percepiti).

I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la contabilità semplificata per cassa quale "regime naturale". È comunque possibile **tenere la contabilità ordinaria**. A tal fine è necessario esercitare **un'apposita opzione** con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell'anno in cui l'opzione è esercitata, barrando l'apposita casella del quadro VO).

In estrema sintesi:

Imprese con unica attività esercitata		
Attività	Ricavi attività	Contabilità da adottare
Prestazioni di servizi	Fino a € 400.000	Semplificata per cassa
	Oltre € 400.000	Ordinaria
Altre attività	Fino a € 700.000	Semplificata per cassa
	Oltre € 700.000	Ordinaria


Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it

Il reddito d'impresa (ai sensi del novellato art. 66 del Tuir) determinato col nuovo regime di contabilità semplificata "per cassa" è quindi, in estrema sintesi, pari alla differenza tra i ricavi incassati e le spese sostenute, con qualche eccezione (che rappresentano alcune deroghe al criterio di cassa puro: resta fermo, infatti, il principio di competenza per le plus/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ammortamenti, accantonamenti e presumibilmente per i canoni di leasing). In altre parole, *fatte salve alcune eccezioni, l'imputazione dei ricavi e delle spese al periodo d'imposta deve essere effettuata in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo e di effettivo sostenimento del costo o della spesa.*

Più precisamente, il nuovo reddito d'impresa delle ditte individuali e delle società di persone in contabilità semplificata "per cassa" è **così determinato:**




Non rilevano, quindi, ai fini della determinazione del reddito:

- le rimanenze iniziali e le rimanenze finali,
- i costi a fronte di fatture da ricevere e
- i ricavi a fronte di fatture da emettere.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in fase di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, *“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”*. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

Da un punto di vista degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito illustrate in sintesi, che si riflettono anche sul risultato.





Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

La alternativa n. 3, opzionale, in molti casi potrebbe essere la preferita. In tal caso, infatti, oltre ad evitare l'aggravio di adempimenti amministrativi e contabili (e quindi maggiori costi di gestione) opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati nei registri Iva entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017 e quindi concorrono a formare il reddito del 2017. Nel caso in cui le fatture vengono emesse in corrispondenza della data dell'incasso, tale opzione può risultare certamente appetibile.

L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica **opzione**, avente **validità minima triennale**.

Ovviamente il nostro Studio resta a disposizione per valutare insieme al Cliente (ditta individuale e società di persone in contabilità semplificata) l'alternativa preferibile e, in generale, salvo una specifica preferenza espressa dal Cliente, lo Studio applicherà l'alternativa n. 3 (sia al fine di evitare l'aggravio di adempimenti e di costi amministrativi per il Cliente sia per la mancata consegna a Studio di tutta la documentazione e informazioni finanziarie propedeutiche per la corretta applicazione delle suddette alternative 1 e 2).

Riflessi ai fini Irap

Anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le imprese individuali e le società di persone che adottano la contabilità semplificata per cassa utilizzano dal 2017 il criterio di cassa come per le imposte sui redditi, in sostituzione del criterio di competenza (neanche ai fini Irap, quindi rilevano le rimanenze finali).

Come di consueto, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it